

TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Michele Leoni	Presidente
Dott. Alessandro Farolfi	Giudice Rel.
Dott. Paolo Gilotta	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Nella procedura iscritta al n. 7/2020

promossa con ricorso depositato da

in liquidazione, con sede legale in Ravenna,

Avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

- Dato atto del decreto 23/06/2020 con cui questo Tribunale, facendo seguito ad istanza ex art. 161 co. 6 l.f., ha concesso alla debitrice in epigrafe il termine di 90 giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo o, in alternativa, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.;
- Con tale provvedimento sono stati altresì nominati quali (pre) Commissari Giudiziali i
- Richiamato il successivo decreto con il quale il Collegio ha prorogato il predetto termine di ulteriori 60 gg.;
- Ricordato altresì che nei confronti della società ricorrente pende una istanza di fallimento da parte di
- Letto il piano relativo all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale entro la scadenza del già citato termine;
- udita la relazione del Giudice incaricato;

- richiamato il successivo decreto con il quale questo Tribunale ha concesso termine di gg. 15 per apportare integrazioni e produrre documenti, ex art. 162 l.f.;
- vista la successiva memoria integrativa dep. il 04/01/2021, nonché le osservazioni depositate dai Commissari giud. in data 05/02/2021;
- all'esito dell'udienza del 12/02/2021

OSSERVA

1.

Come già si è ricordato con il decreto ex art. 162 l.f. dep. in data 17/12/2020, la proposta ed il piano concordatario formulato dalla società s.r.l. propone l'ammissione ad un concordato preventivo la cui proposta è essenzialmente così caratterizzata:

- a) pagamento integrale e regolare delle spese e crediti in prededuzione per l'importo stimato di Euro 252.900;
- b) pagamento integrale dei creditori privilegiati pari ad Euro 909.011,55 (salvo gran parte dell'IVA di rivalsa oggetto di relazione ex art. 160 co. 2 l.f.);
- c) quanto ai creditori chirografari, il piano concordatario prevede il loro soddisfacimento nella misura del 5%.

Ricordato altresì che ai fini della valutazione che il Tribunale è chiamato a rendere giova premettere che questo Collegio condivide – pur nella consapevolezza delle diverse opzioni interpretative proposte in dottrina – la tesi che attribuisce all'organo giudiziario un ruolo non esclusivamente e meramente volto all'accertamento dei requisiti formali estrinseci di ammissibilità alla procedura concordataria, bensì un ruolo che, pur non travalicando nel merito delle scelte proposte e della loro convenienza per il ceto creditorio, si estende alla verifica del possesso sostanziale dei requisiti di ammissione, fra cui la “fattibilità” del piano quale in concreto percorribile e certificata nella relazione di accompagnamento alla proposta, di cui all'art. 161 c. 3 l.f. Non avrebbe infatti giustificazione effettiva la facoltà che l'art. 162 c. 1 l.f. prevede, sulla possibilità del Tribunale di richiedere non solo la produzione di “nuovi documenti”, bensì anche di “apportare integrazioni al piano”, inciso che evidentemente non suppone mere incompletezze formali ma anche la necessità di integrare dati contabili, temporali, ecc. tali da meglio chiarificare la effettiva fattibilità della proposta e mettere in condizione i creditori di esprimere una valutazione ponderata in vista della votazione di cui agli artt. 177 e 178 l.f., nonché apportare modifiche alla proposta stessa laddove formulata in termini *prima facie* non convincenti.

Come affermato dalla nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, secondo cui *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e, dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori”*.

2.

Quanto alla qualificazione del concordato in esame, è noto che Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2020, n. 734, ha affermato che *“Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagna una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall’art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori”*. Ora è sul concetto di abuso dell’istituto che ci si deve interrogare. Anche ove si ritenga, infatti, che il principio di prevalenza (secondo cui è concordato in continuità solo quello i cui flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività aziendale, compresa la valorizzazione del magazzino) appartiene soltanto al Nuovo Codice della Crisi di impresa - cfr. in particolare art. 84 CCI), nondimeno la componente relativa alla prosecuzione dell’attività aziendale non può essere talmente minimale, quasi *“epidermica”* rispetto alle altre componenti dell’attivo da tradursi in un semplice *escamotage* per *“lucrare”* l’esenzione dall’applicazione della regola del soddisfacimento minimale del 20% di cui all’art. 160 ult. co. l.f.

In altri termini, pur volendosi dare conto della possibilità – allo stato – di qualificare come concordato in continuità quelle proposte che siano basate su piani di natura “mista”, in cui la componente liquidatoria possa anche essere prevalente, nondimeno la componente relativa alla continuità deve essere effettiva, reale, e tale da incidere se non su di un piano maggioritario puramente “quantitativo”, almeno su un profilo “qualitativo”, nel quale cioè il recupero dell’equilibrio economico-finanziario dell’attività in vista della sua prosecuzione reale, la difesa dei posti di lavoro, la tutela degli *intangibles* aziendali, si qualifichi come uno dei profili pregnanti del *turnaround* aziendale e dell’operazione di ristrutturazione concordataria del debito. In altri termini, se non può farsi una valutazione puramente quantitativa di “maggioranza”, certamente deve potersi compiere una valutazione “qualitativa”, nel quale sia possibile la valorizzazione dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività, ivi compresa la cessione in esercizio dell’azienda e la valorizzazione del magazzino inteso in senso lato (cioè come comprensivo di quelle rimanenze che caratterizzano lo svolgimento di una specifica attività economica, che può arrivare per le imprese che ricomprendono un oggetto sociale immobiliare anche nella cessione di beni immobili). Del resto la citata sentenza della Cassazione ha pure aggiunto che “nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale il piano deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il *favor* per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele, inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale” e la fattispecie di riferimento era appunto relativa ad una società con oggetto immobiliare, il cui piano prevedeva la liquidazione di alcuni beni immobili già finiti od al grezzo, in forza di preliminari già conclusi con potenziali acquirenti, così da ottenere la liquidità necessaria alla prosecuzione dell’attività di costruzione riguardante altri lotti, in modo da arrivare ad una complessiva valorizzazione dell’attivo maggiore rispetto ad una cessione immediata.

Se così è, ben si comprende, ad avviso del Collegio, che la S.C. non abbia inteso “sdoganare” il concordato con una prosecuzione “irrisoria” dell’attività - ciò che si risolverebbe sostanzialmente in abuso - ma solo quelle proposte che abbiano contenuti reali di prosecuzione dell’attività aziendale, attraverso la messa a punto di un piano finanziario ed economico sostenibile e che sia funzionalmente rivolto al miglior soddisfacimento dei creditori. In questa ottica, come si diceva, la tipologia di attività svolta dall’impresa in crisi appare certamente rilevante, concorrendo a determinare i flussi della continuità anche operazioni di vendita che rientrino pienamente e diano attuazione diretta all’oggetto sociale,

restando irrilevante la loro prevalenza o meno. A tal riguardo si deve perciò rilevare come l'oggetto sociale della ricorrente ricomprenda (vds. visura prodotta) anche operazioni sussidiarie di natura immobiliare, finanziarie e societaria.

Con tale premessa, si ritiene che le integrazioni fornite siano sufficienti ad aprire la procedura di concordato preventivo richiesta. Si è precisato che la c.d. "nuova finanza" riguarda unicamente un apporto di Euro 20.000, mentre il c.d. *earn out* fa parte pienamente della componente di prezzo dell'azienda. La vendita dei beni immobili da cui la società trae ricavi correnti (si pensi ai beni in locazione) concorre, alla luce di quanto sopra e della visura camerale in atti, al conseguimento dell'oggetto sociale.

La fideiussione depositata all'udienza del 12/02/2021 rappresenta inoltre un elemento di vantaggio per i creditori rispetto all'alternativa puramente liquidatoria.

E' stata inoltre depositata una nuova relazione di cui all'art. 161 co. 3 l.f., contenente altresì l'attestazione richiesta dall'art. 186 *bis* l.f.

Quanto sopra consente, allo stato, di ammettere la ricorrente alla procedura concordataria richiesta, salva l'emergenza di circostanze non esposte e tali da integrare la fattispecie di cui all'art. 173 l.f., nonché l'esito delle verifiche che i Commissari sono chiamati a svolgere.

A tale riguardo, ferma la verifica di tutti gli aspetti legati alla quantificazione dell'attivo e del passivo concordatario, le verifiche dovranno comunque prendere in esame a) la effettiva entità delle stime di mercato dei beni immobili oggetto di successiva cessione, anche allo scopo di valutare la correttezza della falcidia applicata ai debiti ipotecari dalla ricorrente, nonché b) la effettività della fideiussione e la solvibilità della conduttrice e garante; c) inoltre i Commissari dovranno organizzare la procedura competitiva relativa alla cessione dell'azienda, al fine di verificare l'esistenza di eventuali *competitors* che possano portare a maggiori incassi a favore dei creditori ed eseguire ogni ulteriore verifica resa necessaria od opportuna, fra cui anche gli approfondimenti indicati nella propria relazione dep. il 05/02/2021.

Pur con tali criticità la società ricorrente può pertanto essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, così come richiesto.

Il deposito ai fini del parziale pagamento delle spese di giustizia è fissato come in dispositivo.

L'individuazione del Commissario giudiziale coincide con quella dei professionisti già nominati nella fase di preconcordato, sia per ragioni di efficienza (essendo già a conoscenza delle problematiche della società ricorrente e delle sue relazioni mensili), nonché per ragioni di economicità e speditezza della procedura.

PQM

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **s.r.l. in liquidazione**, con sede legale in

- delega alla procedura il dott.
- nomina quale

- ordina la convocazione dei creditori per il giorno

- stabilisce che il presente provvedimento venga comunicato ai creditori entro il giorno

- dispone che la ricorrente – entro quindici giorni dalla comunicazione di questo decreto – depositi presso banca indicata dai Commissari giudiziali mediante accensione di deposito vincolato alla presente procedura - la somma di € 30.000 per il parziale pagamento delle spese presumibili della procedura;
- ordina che il presente decreto sia pubblicato a cura della Cancelleria ex art. 17 LF;

Ravenna, 8 marzo 2021

Il Presidente